

COMUNE
DI
CASTEL RITALDI

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE***

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- art.1 - Definizione dell'attività
- art.2 - Oggetto del regolamento
- art.3 - Modalità di esercizio

TITOLO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- art. 4 - Requisiti
- art. 5 – Esercizio dell'attività
- art. 6 - Modifiche
- art. 7 - Sospensione dell'attività

TITOLO III – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

- art. 8 - Requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature
- art. 9 - Superficie minime

TITOLO IV - ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

- art.10 - Disciplina degli orari - calendario di apertura e chiusura
- art.11 - Tariffe professionali

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

- art.12 - Controlli
- art.13 - Sanzioni amministrative

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- art.14 - Provvedimenti di urgenza
- art.15 - Abrogazione della normativa precedente
- art.16 - Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizione dell'attività)

1. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare, comprese semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico.

Art. 2 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, della legge 2 aprile 2007, n. 40 e della legge regionale 20 maggio 2009, n.12, l'attività di acconciatore:
 - da chiunque esercitata, impresa individuale o società di persone o di capitali
 - dovunque esercitata, in luogo pubblico o privato
 - a qualunque titolo esercitata, oneroso o gratuito.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le prestazioni di carattere medico - terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie, previste dal testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3 (Modalità di esercizio)

1. L'attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni del presente regolamento, a condizione che i locali dispongano dei requisiti previsti dalla normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi debbono risultare igienicamente idonei e separati da quelli adibiti a civile abitazione.

2. Il servizio può essere svolto presso il domicilio del committente nell'ipotesi di malattia, impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento del committente stesso. Le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurati dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla legge.
3. E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio, anche sotto forma di semplice dimostrazione e per scopo promozionale.
4. Non sono comprese nelle attività di acconciatore, e dunque non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona ma unicamente la produzione di un bene commerciale.
5. Alle attività di acconciatore, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 174, che vendono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini od altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e servizi effettuati, non si applicano le disposizioni in materia di commercio al dettaglio. La vendita di altri prodotti o beni rientra nella disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa su area privata.

TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 4 *(Requisiti)*

1. L'attività professionale di acconciatore è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria. L'impresa ha l'obbligo di iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane, ricorrendo i presupposti dell'art. 5 della legge n. 443 del 8 agosto 1985, o nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. I titolari di impresa artigiana, e almeno uno dei soci in caso di esercizio della stessa in forma societaria, nonché i direttori incaricati, devono essere in possesso della qualificazione professionale.
3. In caso di impresa non artigiana deve essere indicata la persona che assume la direzione della azienda.

4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato un responsabile tecnico qualificato che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
5. L'autorizzazione può essere concessa abbinata all'attività di estetista nella stessa sede, in conformità di quanto disposto dal regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualifiche professionali o, nel caso di impresa artigiana, sia rispettato anche il disposto dell'art. 3 della legge 443/85.

Art. 5
(Esercizio dell'attività)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (scia), da presentare all'ufficio commercio o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 qualora istituito.
2. La presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività permette l'immediato inizio dell'attività stessa.
3. La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere:
 - indicazione del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale della persona fisica; ragione sociale, sede, partita IVA, legale rappresentante in caso di società)
 - qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di acconciatore, o del direttore nel caso di società non artigiana
 - estremi del certificato di qualificazione professionale
 - indicazione del locale, descrizione delle caratteristiche, indicazione della superficie, elenco delle apparecchiature e delle attrezzature utilizzate, dichiarazione circa il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche ivi comprese quelle relative alla destinazione d'uso
 - dichiarazione sul titolo di disponibilità del locale
 - dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico sanitaria (locali, apparecchiature, suppellettili, procedimenti tecnici)
 - dichiarazione di aver rispettato ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento
 - dichiarazione antimafia

- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

4. Alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegato:

- certificazione relativa alla qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività, o del direttore nel caso di società non artigiana;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in caso di società
- piantina planimetrica del locale, firmata da tecnico abilitato ed atta alla completa rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali
- certificazione relativa alla agibilità ed alla destinazione d'uso
- certificazione di conformità degli impianti termico, elettrico, di aerazione se presente, autorizzazioni allo scarico, se non inclusi nella certificazione di agibilità
- fotocopia del contratto di locazione o di altro documento comprovante la disponibilità del locale
- parere igienico sanitario relativa ai locali, alle suppellettili, alle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività ed ai procedimenti tecnici usati

5. In caso di accertata carenza delle condizioni e fatti dichiarati, il responsabile del servizio procede, entro sessanta giorni dal ricevimento della scia, ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che il dichiarante provveda a conformarsi a quanto prescritto entro il termine non inferiore a trenta giorni fissato dal responsabile del servizio stesso.

6. Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di acconciatore, l'interessato deve inviare al Comune apposita comunicazione alla quale deve allegare:

- a) attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta
- b) copia del contratto di cessione dell'azienda, nelle forme previste
- c) titolo idoneo all'esercizio dell'attività del cedente, in originale.

7. Copia della segnalazione certificata di inizio attività deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

8. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

Art. 6
(Modifiche)

1. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati (nuove apparecchiature o diverso utilizzo, variazione del nominativo del soggetto qualificato, variazione o modificazione ragione sociale e simili), deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni dalla modifica stessa.

Art. 7
(Sospensione dell'attività)

1. Il titolare dell'azienda può chiedere, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi.. Eventuali proroghe possono essere concesse, per una sola volta, sempre per gravi e comprovati motivi.
2. Nel periodo di sospensione dell'attività il titolo abilitativo all'attività deve essere depositato presso il Comune.

TITOLO III
CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Art. 8
(Requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature)

1. I requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili, impiegate nello svolgimento dell'attività di acconciatore, devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia.
2. In caso di attività congiunta nello stesso locale di estetista e acconciatore, le due attività devono avere una minima separazione che permetta al cliente la facile individuazione delle due diverse tipologie di attività. Salvo specifiche disposizioni impartite dalla ASL, nell'ipotesi di esercizio congiunto nello stesso locale di attività di acconciatore ed estetista è ammesso utilizzare per entrambe gli spazi adibiti a sala di attesa ed i servizi igienici.

Art. 9
(Superfici minime)

1. Fermi restando i requisiti igienico sanitari, i locali adibiti alla attività di acconciatore, esclusi i locali accessori quali magazzini, ripostigli, uffici, servizi igienici, spogliatoi per addetti, devono avere una superficie minima di almeno 20 mq..
2. Non è richiesto il rispetto della superficie minima nell'ipotesi di sub ingresso.

TITOLO IV
ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 10
(Disciplina degli orari e calendario di apertura e chiusura)

1. L'orario prescelto dal titolare dell'esercizio deve essere comunicato al Comune.
2. Il titolare dell'attività è tenuto ad esporre l'orario giornaliero, con indicazione dell'eventuale giorno di chiusura e dell'eventuale periodo di ferie, in un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di estetiste e acconciatori, sono tenuti ad osservare un orario unico, in base all'attività prevalente intesa come quella che produce maggior fatturato.
4. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 40/2007 la chiusura infrasettimanale è facoltativa.
5. E' ammessa al prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti dell'orario, esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.

Art. 11
(Tariffe professionali)

1. Le tariffe professionali devono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Art. 12 (Controlli)

1. Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sull'attività di acconciatore e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge la suddetta attività.

Art. 13 (Sanzioni amministrative)

1. Nei confronti di chi esercita l'attività in violazione alle disposizioni di legge e al presente regolamento, si applicano, secondo le procedure previste dalla legge 689/91, le sanzioni previste dalla L. 174/2005 e dalla LR 12/2009.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 (Provvedimenti di urgenza)

1. Il Sindaco nei casi di urgenza determinati da motivi di igiene o sicurezza può adottare provvedimenti d'ufficio, quali:
 - la chiusura dell'esercizio
 - la sospensione della attività
 - l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo
 - l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni

Art. 15
(Abrogazione della normativa precedente)

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

Art. 16
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all'art. 2, comma 1.
2. I soggetti che, alla data del 18 settembre 2005, risultavano intestatari della autorizzazione per l'esercizio della attività di parrucchiere, per uomo o per donna, hanno diritto alla modifica d'ufficio della autorizzazione con annotazione della dizione acconciatore in luogo di quella di parrucchiere.
3. I soggetti che, alla data del 18 settembre 2005, erano titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere hanno diritto ad ottenere, su richiesta mediante modifica d'ufficio, l'autorizzazione per acconciatore qualora in possesso della prescritta abilitazione professionale.
4. I soggetti che, alla data del 18 settembre 2005, erano titolari di autorizzazione per l'esercizio della attività di barbiere possono continuare ad esercitare tale attività che permette di operare esclusivamente su persone di sesso maschile.